

SENTENZA

L'attrice ha promosso opposizione ex art 615 cpc avverso il precetto notificato il 24.3.2016.

La banca convenuta agiva in forza del mutuo ipotecario stipulato con gli attori in data 20.11.2012, garantito con ipoteca rilasciata da [REDACTED]

L'opposizione appare in parte fondata.

L'opposizione va infatti accolta in relazione alla lamentata applicazione di interessi usurari.

Insegna la Suprema Corte che " ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori (vedere in questo senso Cass.civ.n.350/2013).

Analoghe sono risultate le conclusioni cui è giunta la Corte Costituzionale, secondo la quale " il riferimento contenuto nell'art 1 ,comma 1, del D.L. n 394/2000, convertito con la legge n 24/2001, *agli interessi a qualunque titolo convenuti* rende plausibile - senza necessità di specifica motivazione - l'assunto secondo cui il tasso di soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori (sentenza n 29/2002).

Il calcolo infine va fatto ex ante e sulla base di quanto pattuito al momento della stipulazione del contratto, come sopra affermato dalla sentenza della Cassazione n 350 del 2013.

Le argomentazioni della convenuta circa la diversa natura degli interessi corrispettivi e di quelli moratori non possono essere condivise ai fini della determinazione della natura usuraria degli stessi.

Depone in senso contrario la disposizione di interpretazione autentica, introdotta dal già citato articolo 1 del D.L.n 394/2000, convertito con la legge n 24/2001.

Il tasso di mora d'altra parte va comunque ad incidere sul costo del mutuo, costo che la legge contro l'usura vuole invece contenere in limiti che non consentano che la parte mutuante si possa approfittare della sua posizione dominante e limitare l'autonomia negoziale del debitore, il quale, a prescindere che versi o meno in uno stato di bisogno, verrebbe costretto, in ragione della sua posizione di sudditanza, quantomeno patrimoniale, ad accettare interessi moratori eccessivi.

Il ritardo nell'adempimento infatti non è certamente un avvenimento imprevedibile ed eccezionale del rapporto di mutuo, ma la mora configura uno dei possibili, anche se solo eventuali, svolgimenti del contratto, tanto che viene espressamente disciplinata dalle parti e pertanto " il ritardo colpevole non giustifica di per sé il permanere della validità di un'obbligazione (ossia la pattuizione di interessi usurari) contraria al principio generale posto dalla legge" (Cass.civ.n. 5286/2000).

La distinzione tra oneri economici fisiologici del contratto, quali sono gli interessi corrispettivi, e quelli patologici, quali sono invece gli interessi moratori, non è dunque di per sé decisiva ai fini della loro inclusione nella determinazione del tasso di soglia, in quanto altrimenti ai fini del calcolo non si dovrebbe tenere conto delle *commissioni di massimo scoperto*, che invece sono

espressamente incluse nel calcolo in forza dell'art 2 bis del D.L. n 186/2008, convertito con la legge n 2/2009 (vedere sul punto anche Cass.pen. n. 12028/2010).

Il sistema d'altra parte prevede già che gli interessi moratori e corrispettivi, pur nella diversità di funzione, possano avere una disciplina omogenea. In quest'ottica va letta, per esempio, la disposizione di cui all'art 1224, comma 2, cc, nella parte in cui "prevede che, se prima della mora erano dovuti interessi superiori a quelli legali, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura" (vedere in senso conforme Cass.civ.n.5286/2000).

Devono considerarsi non decisive, ai fini del calcolo del tasso soglia, la disciplina prevista dall'art 19 della Direttiva Comunitaria 2008/48 CR del 23.4.2008 e quella prevista dalla direttiva Comunitaria n 2000/357 CE, trafusa nel D.L.vo n 231/2002

Le due disposizioni in oggetto hanno finalità diverse da quelle previste in tema di lotta all'usura, la prima quella di rendere chiare e trasparenti per i consumatori i contratti bancari, la seconda quella di limitare i ritardi nei pagamenti nella transazioni commerciali tra imprenditori.

Le due normative quindi non possono essere utilizzate per l'interpretazione di una diversa materia, per la quale è prevista una apposita disciplina, che espressamente regola i criteri di calcolo della soglia di usura, ricomprendevi *gli interessi a qualunque titolo convenuti* (art 1, comma 1, del D.L. n 394/2000, convertito con la legge n 24/2001).

Nè possono ritenersi sul punto vincolanti le istruzioni e le circolari emesse dalla Banca d' Italia circa le modalità di determinazione del TAEG e del tasso soglia, in quanto costituiscono comunque disposizione normative secondarie che vanno disapplicate se in contrasto con la norma primaria (vedere in questo senso Cass.pen. n 46669/2011).

Al tasso di interessi moratori non corrisponde d'altra parte una diversa categoria di credito.

La mora è infatti solamente una componente eventuale del medesimo credito.

Il legislatore di conseguenza, nel ricomprendere entro la soglia di usura gli interessi, commissioni e spese comunque collegate alle erogazione del credito ed a qualunque titolo pattuiti ha voluto porre un limite superiore perentorio entro quale ricomprendere tutti i costi del credito, inclusi quelli correlati alle criticità e patologie eventuali del rapporto.

Ciò premesso, dai contratti stipulati emerge chiaramente che il tasso di mora si andava a sommare agli interessi corrispettivi in caso di inadempimento.

Dai calcoli del CTU inoltre emerge chiaramente che il complessivo tasso pattuito, sommando nei termini predetti anche il tasso di mora al tasso corrispettivo, superava il limite del tasso soglia.

La pattuizione di un tasso sopra i limiti del tasso soglia determina ex art 1815 cc l'impossibilità di riconoscere all'istituto di credito alcun tipo di interesse.

La disposizione di cui all'art 1815, comma 2, cc risulta chiara ed ha certamente natura sanzionatoria, per cui va applicata come conseguenza del superamento, per qualsiasi causa o motivo, del tasso di soglia legale, a prescindere dalla liceità del tasso degli interessi corrispettivi promessi.

Conforme risulta anche la decisione presa dalla Corte di Cassazione con la sentenza n 350/2013 (vedere parte motiva della citata sentenza).

Non può essere accolta la domanda di restituzione nei termini per il pagamento del mutuo.

L'applicazione di interessi usurari determina infatti, ex art. 1419, comma 2, cc, la nullità delle relative clausole contrattuali che la disciplinano, ma non la nullità dell'intero contratto.

Né può ritenersi che l'inadempimento degli attori sia imputabile all'applicazione di interessi illegittimi in quanto : a) le rate versate al momento della messa in mora erano ben inferiori a quanto ricevuto in linea capitale; b) il mancato pagamento non può essere certamente imputabile all'applicazione del tasso di mora, che prima dell'inadempimento non doveva essere corrisposto.

L'attrice è tenuta quindi al pagamento delle somma € 61.132,14, data dalla differenza tra quanto ricevuto a titolo di mutuo (€ 83.965,42) e quanto versato fino alla data del precetto e pari – circostanza non contestata – ad 22.834,19.

Su tale somma andranno calcolati gli interessi legali a decorrere dalla data di notifica del precetto al saldo.

Le altre questioni devono ritenersi assorbite.

Le spese vengono integralmente compensate, stante la parziale soccombenza reciproca e comunque il reiterato e non contestato inadempimento degli attori anche nella restituzione della somma ricevuta in linea capitale.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art.282 cpc.

per questi motivi

Il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando :

accerta e dichiara non dovuta alcuna somma a titolo di interessi in relazione al contratto di mutuo stipulato in data 20.11.2012;

condanna gli attori in solido a versare alla banca convenuta la somma di € 61.131,23, oltre gli interessi legali con decorrenza dalla data di notifica del precetto al saldo;

rigetta per il resto l'opposizione;

compensa le spese di lite e pone le spese di CTU a carico di ciascuna parte per il 50%;

dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Pesaro in data 5 ottobre 2017



Il Giudice
4